



**Città di LONATO del GARDA**  
**Provincia di Brescia**

**AREA AMMINISTRATIVA -**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**n.436 del 04/12/2021**

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica: • obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree anche all'aperto in occasione dei Mercati, del Mercantico e della 64<sup>a</sup> edizione della Fiera agricola-artigianale-commerciale • obbligo del possesso delle certificazioni verdi per l'accesso ai pubblici esercizi anche all'aperto

**IL SINDACO**

**VISTE** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus Covid-19 e in particolare la legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza Nazionale al 31 dicembre 2021 estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n. 19 del 2020, convertito nella Legge n. 35 del 2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**DATO ATTO** che allo stato attuale l'indice di diffusione del coronavirus covid-19 registra un aumento a livello nazionale, regionale ed anche comunale con conseguente aumento dei contagi;

**ATTESO** che è prevedibile che in occasione delle prossime festività natalizie si possano verificare occasionali concentrazioni di persone rispetto alla situazione di normalità, in

prossimità dei pubblici esercizi o negli esercizi commerciali in prospettiva dell'intensificarsi dello shopping;

**RITENUTO**, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico, nel territorio del comune di Lonato del Garda occorra adottare ulteriori misure di prevenzione come l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto ed in prossimità dei pubblici esercizi o in luoghi dove, per consuetudine, possano facilmente verificarsi assembramenti di persone;

**ATTESO**, inoltre, che dal 14 al 16 gennaio 2022 si terrà la 64<sup>a</sup> edizione della "Fiera Agricola, Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda", che tradizionalmente attrae un numero significativo di visitatori;

**CONSIDERATO** che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali più rigorosi laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

**RILEVATO** che l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede che sull'intero territorio nazionale, anche quando nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, è, tuttavia, necessario, per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

**TENUTO CONTO** delle indicazioni del Signor Prefetto di Brescia, con nota del 26/11/2021 indirizzate ai Sindaci dalla quale emerge che a seguito dell'analisi dei dati pandemici vi è la necessità di:

sensibilizzare al rispetto diffuso dell'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento o comunque nei luoghi dove, anche per ragioni contingenti, sussista il rischio concreto di assembramenti;

individuare gli ambiti del territorio comunale maggiormente soggetti a rischio di affollamento;

adottare ordinanze sindacali per allertare e sensibilizzare la cittadinanza all'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato dagli artt. 4 e seguenti del DL 26 novembre 2021, n. 172, a far data dal 6 dicembre 2021 in zona bianca l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid-19, di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo DL n. 52/2021 (c.d. green pass "base");

**RITENUTO** di dover adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle festività natalizie nell'ambito del settore della somministrazione di alimenti e bevande;

**RAVVISATA** la necessità di prevedere l'obbligo del possesso, a decorrere dal 6 dicembre 2021, di una delle certificazioni verdi covid-19 rafforzate (c.d. "super" green pass) per accedere a tutti gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande in tutti i casi in cui il consumo avvenga all'interno dei locali, sia al banco che al tavolo, nonché in spazi all'aperto, sia privati che pubblici, quest'ultimi oggetto di concessione, pertinenti all'esercizio;

**PRECISATO** che le certificazioni verdi covid-19 rafforzate (c.d. "super" green pass) attestano una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

**VISTI:**

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, come reiterata in data 28 ottobre 2021;

il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avuto particolare riguardo agli artt. 3 e 4;

l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

**ORDINA**

- 1) **di indossare, anche all'aperto, a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 16 gennaio 2022, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche quando è possibile mantenere il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone, nelle seguenti zone:**

Nei pressi delle Chiese, all'entrata e all'uscita delle funzioni religiose;

Nei pressi dei plessi scolastici in occasione dell'inizio e della fine delle lezioni;

In prossimità delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

Nella piazza Martiri della Libertà o in altre zone dove si svolge il mercato settimanale (giovedì) e il mercato contadino (sabato mattina)

Nella piazza Martiri della Libertà, via Tarello, Piazza Matteotti e in tutte le aree ove si svolge la manifestazione del Mercantico (ogni terza domenica del mese)

In tutte le zone ove si svolge la 64<sup>a</sup> edizione della Fiera Agricola Artigianale e Commerciale (dal 14 al 16 gennaio 2022)

Nelle zone dove si svolgono le manifestazioni pubbliche.

- 2) **che tale obbligo, durante il suddetto periodo, dovrà essere osservato nei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti ed esercizi**

**similari) anche nei casi in cui il consumo avvenga in spazi all'aperto, pertinenti all'esercizio.**

- 3) **di prescrivere, a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 16 gennaio 2022, l'obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi covid-19 rafforzate (c.d. "super" green pass) per accedere a tutti gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti ed esercizi similari) in tutti i casi in cui il consumo avvenga all'interno dei locali, sia al banco che al tavolo, nonché nei casi in cui il consumo avvenga in spazi all'aperto, sia privati che pubblici, quest'ultimi oggetto di concessione, pertinenti all'esercizio;**
- 4) salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da € 400,00 ad € 1.000,00**, e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del Codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 2020;
- 5) le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19 del 2020 ed all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 33 del 2020;

#### **SI RISERVA**

di adottare ulteriori altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19

#### **DISPONE**

di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

#### **DISPONE, altresì,**

di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

PREFETTURA BRESCIA  
COMANDO POLIZIA LOCALE  
STAZIONE CARABINIERI – DESENZANO E LONATO DEL GARDA

**IL SINDACO**

**Dott. Roberto Tardani**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa